



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704

SEGRETERIA NAZIONALE

Aderente a UNI Global Union

Roma, 21 luglio 2015

A TUTTE LE STRUTTURE

Nuova regolamentazione della tassazione dei buoni pasto (ticket restaurant)

Nella legge di stabilità 2015 (ai commi 16 e 17 dell'unico articolo della legge 190/14) è stata inserita la seguente regolamentazione:

16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica».

17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1° luglio 2015.

E' stato modificato quindi il Testo Unico 917/1986, art. 51 comma 2 che prevedeva:

“non concorrono a formare il reddito (.....) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29) le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”



In sintesi, la nuova disciplina ha modificato la **soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto (ticket restaurant)**, portando il limite di non imponibilità fiscale a **7,00 euro esclusivamente per quelli utilizzati in forma elettronica**.

Pertanto, a decorrere dal **1 luglio 2015**:

per i buoni pasto **cartacei** la soglia di esenzione è fissata a euro **5,29**

per i buoni pasto **elettronici** la soglia di esenzione è fissata a euro **7,00**

L'agevolazione riguarda **sia il regime fiscale, sia gli oneri previdenziali**, in quanto le esclusioni e i limiti dettati dall' art. 51 del Testo unico 917/1986 valgono anche ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo.

Il valore da prendere a riferimento è quello nominale (valore facciale del buono pasto)

Nel caso di importi complessivi giornalieri più alti dei limiti previsti dalla normativa, **le differenze andrebbero tassate in busta paga e assoggettate ai relativi oneri contributivi**.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
(Mariateresa Ruzza)